



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot.n. 1913 del 21.02.2017, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in **Italia** e **Bulgaria**, Paesi appartenenti all'Unione Europea dalla sig.ra **Helga CORPORA**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA** l'attestazione rilasciata in data 01.02.2017 n. 07-00-109 dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che la qualifica professionale indicata nel dispositivo costituisce titolo per l'esercizio della professione di *insegnante di Arte Figurativa per studenti di età compresa tra 7 e 19 anni* e che la professione di insegnante non è regolata in Bulgaria ;

**VISTA** l'Ordinanza del CdS, sezione Sesta, n. 3086 del 22 04 2022, che ha disposto che questo Ministero, in ottemperanza della sentenza CdS SEZ. VI n. 02438/2021 debba esaminare la *documentazione specificatamente riferita alla posizione dei ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea [...], da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente;*

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del CdS;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni comprensivo e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 1248 del 24.03.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 124 del 09.01.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio III Ambito territoriale di L'Aquila ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dall'interessata presso l'IIS "Bafile" di L'Aquila e presso la Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" di L'Aquila;

## **DECRETA**

- 1 - Il titolo di formazione professionale così composto:
  - Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 03.11.1999
  - Certificato di qualifica professionale *Insegnante in Arte Figurativa* conseguito il 11.11.2016 prot. n. 108 presso Nuova università bulgara – Sofia (BULGARIA)

posseduto dalla Sig.ra **Helga CORPORA** nata il 20.07.1975 a Palermo (Italia), è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso:

### **A-01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Manca

